

STATUTO

**CENTRO STUDI E RICERCHE
DEL MEDITERRANEO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMISO RG AEROPORTO DI
COMISO PAL. F7 SNC

Numero REA: RG - 130794

Codice fiscale: 01578290882

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 4032/2832 di Repertorio	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	E' costituita con sede nel Comune di Comiso la Società coope-	
	rativa denominata "CENTRO STUDI E RICERCHE DEL MEDITERRANEO	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", in sigla "CERM ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, costituita anche ai sensi della Legge della	
	Regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, non ha scopo di lucro e	
	si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	

	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educa-	
	tivi come previsto dall'art. 1 lettera a) della Legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori operando nei settori di attività di cui al	
	successivo art.4.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto sociale l'organizzazione e la ge-	
	stione di corsi di aggiornamento e formazione professionale,	
	servizi educativi e ricerca, servizi sanitari e socio-assi-	

	stenziali a favore di singoli e della collettività quali:	
	1) Organizzare e gestire strutture adibite all'attività sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, adulti, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2) Fare dell'opera educativa e della ricerca un luogo di edificazione e di crescita delle comunità tutte;	
	3) Sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa della scuola e delle attività ad essa connesse, valorizzando le personalità di ciascuno nonché degli operanti nella cooperativa stessa;	
	4) Gestire ludoteche, asili nido, scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, strutture scolastiche, educative e sportive in generale, aperte agli studenti, alle loro famiglie ed anche ai non soci;	
	5) Promuovere e gestire corsi di recupero, aggiornamento e formazione professionale, anche a carattere residenziale, ed anche in collaborazione con altre associazioni, enti, organismi pubblici e privati, preposti a tale scopo;	
	6) Gestire corsi per la formazione dei docenti finalizzati all'istruzione e all'integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	7) Organizzare e promuovere strutture ed attività preposte alla valorizzazione della cultura e del tempo libero, nonché curare l'organizzazione di attività e gruppi sportivi, oppure	

	vacanze, ritiri spirituali, gestione di musei, pinacoteche,	
	centri polivalenti e polifunzionali, ecc.;	
	8) Provvedere all'acquisto di testi scolastici, riviste,	
	giornali, audiovisivi, materiale librario in genere, ed ogni	
	altro materiale didattico e non, attivando e gestendo punti	
	di vendita operativi, sia per i soci che per i non soci, per	
	il miglior funzionamento e finanziamento delle iniziative	
	promosse dalla cooperativa;	
	9) Migliorare le condizioni di vita della scuola e partecipa-	
	re ad opere di collaborazione e solidarietà per l'utilizza-	
	zione ed eventuale commercializzazione delle risorse create	
	col lavoro comune;	
	10) Adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con	
	quello del lavoro, nonché agevolare la ricerca di occasioni	
	di lavoro agli studenti in enti, ditte, aziende ed all'inter-	
	no della cooperativa, altresì mediante l'istituzione di agen-	
	zia di lavoro, anche interinale, e di collocamento privato,	
	nel rispetto della legislazione vigente in materia;	
	11) Valorizzare e promuovere pubblicamente le attività della	
	cooperativa con l'organizzazione di incontri, corsi educativi	
	presso altre scuole e centri culturali;	
	12) Provvedere all'amministrazione della scuola e di tutte le	
	attività promosse dalla cooperativa ed alla gestione di tutte	
	le strutture interessate allo svolgimento dell'attività, com-	
	piendo inoltre tutte le operazioni a tal fine necessarie;	

	13) Promuovere attività finalizzate alla raccolta tra i soci	
	gli studenti e genitori, enti pubblici e privati, di contri-	
	buti a scopo mutualistico, sia diretti a garantire i necessa-	
	ri finanziamenti per il funzionamento delle proprie attività,	
	sia diretti alla istituzione di borse di studio a favore de-	
	gli alunni, delle proprie scuole, più meritevoli e/o bisogno-	
	si;	
	14) Organizzare prestazioni infermieristiche, paramediche e	
	domiciliari, sia in forma privata che in regime di convenzio-	
	ne, nell'assistenza programmata e integrata domiciliare;	
	15) Promuovere rapporti o convenzioni con le associazioni di	
	volontariato, enti di patronato, enti o istituzioni pubbliche	
	e altre cooperative per lo svolgimento di attività integra-	
	tive e/o complementari a quelle della Cooperativa;	
	16) Progettare, organizzare e gestire centri diurni, case	
	protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e o-	
	gni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della	
	domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita	
	delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi com-	
	presi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato	
	sociale;	
	17) Progettare, organizzare e gestire attività di animazione	
	per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immi-	
	grati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi cultu-	
	rali e ricreativi, feste e fiere;	

	18) Gestire servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
	l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore	
	di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e sog-	
	getti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle	
	norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in	
	strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze	
	sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati	
	dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	19) Gestire attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri,	
	dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Ita-	
	lia, di minori stranieri non accompagnati;	
	20) Organizzare il coordinamento, la gestione e la promozione	
	di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione	
	scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche	
	tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei	
	conflitti;	
	21) Gestire strutture di accoglienza, protezione e integrazione	
	a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale,	
	rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per	
	protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessa-	
	rio anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche	
	finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, ti-	
	toli di soggiorno;	
	22) Organizzare la gestione di attività di consulenza a favo-	

	re di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanita-	
	ri, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, e-	
	ducativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigra-	
	ti e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizza-	
	zione e la gestione di attività e servizi di consulenza e	
	formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della	
	massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di inter-	
	vento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali	
	o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;	
	23) Partecipare, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a	
	procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e	
	forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi	
	vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazio-	
	ni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali	
	e culturali pubbliche e private, con enti e istituti di for-	
	mazione ed istruzione pubblici e privati, partecipare ad ap-	
	palti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere	
	servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	24) Istituire e promuovere fondi interprofessionali, nel ri-	
	spetto della legislazione vigente in materia.	
	La società cooperativa potrà svolgere tutte le attività so-	
	praelencate, quelle affini e quelle connesse in qualità di	
	soggetto promotore, ente attuatore, partner e soggetto dele-	
	gato o fornitore di servizi su committenza.	
	Per l'attuazione di tutte le attività, la società cooperativa	

	potrà avvalersi direttamente o indirettamente di finanziamen-	
	ti pubblici e contributi concessi ai sensi delle vigenti nor-	
	mative attraverso la partecipazione a gare d'appalto, bandi,	
	circolari e avvisi emanati dagli enti locali, dalle Regioni,	
	dalle amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea.	
	La società cooperativa potrà realizzare le proprie attività	
	anche su committenza di privati e, comunque, in relazione al	
	pagamento di un corrispettivo.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente all'attività lavorativa della cooperativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	dei seguenti requisiti:	
	1) età non inferiore a 18 anni;	
	2) qualifica attinente all'oggetto sociale.	
	b) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di espe-	
	rienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle	
	categorie di persone svantaggiate;	
	c) Persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali;	
	d) Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in gra-	
	do di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, questi pos-	
	sono essere solo persone fisiche.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	

	renza con la Cooperativa, se non dietro consenso dell'Organo	
	amministrativo.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre (3)	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-	
	detto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a)l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b)l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c)l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d)il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	

	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei (6) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c)l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	

	denza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con pro-	
	pria decisione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	

	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta (60) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere all'arbitrato con le modalità previste al successi-	
	vo art. 38.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	

	se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	sessanta (60) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i	

	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	

	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni trasferibili del valore di euro cinquecento/00 (euro	
	500,00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a quattro (4).	
	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'organo amministrativo il proposto acquirente e gli ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-	
	lire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	

	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse ;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci ordinari ;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla deci-	
	sione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	

	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale non inferiore a euro mille	
	(1.000,00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 - Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	

	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei Sin-	
	daci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	

	Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera-	
	zione assembleare nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dall'organo	
	amministrativo mediante comunicazione spedita ai soci almeno	
	otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi	
	supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con	
	qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la	
	posta elettronica)	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la to-	
	talità degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomi-	
	nati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	

	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 - Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	

	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	La decisione dei soci di nomina dell'organo amministrativo ne	
	determina pure la composizione e la durata.	
	Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo in-	
	determinato e, comunque, fino a revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 32 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	

	e dalle sue controllate.	
	Art. 33 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	

	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 - Compensi agli amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministrato-	
	ri, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-	
	no di essi.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	L'Amministratore unico o il Presidente dell'organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	

	bera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre (3) membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre (3) esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 38 - Clausola arbitrale	
	A fronte di eventuali controversie fra soci e Cooperativa, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, si esperirà una procedu-	
	ra di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si	
	rivolgeranno al Presidente del Tribunale di Ragusa affinché	
	nomini un arbitro, autorevole ed estraneo alla Cooperativa,	
	che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della	
	controversia.	
	Il conciliatore dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla	
	nomina.	
	Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed	
	equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più i-	
	donea a soddisfare le reciproche aspettative.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le con-	
	troversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci,	
	se eletti, ovvero, quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	

	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 43 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.to Salibba Salvatore	
	F.to Di Martino Salvatore	
	F.to Daniele Coniglione	
	F.to Francesca Randazzo	
	Io Dott.ssa Francesca RANDAZZO, notaio in Vittoria, iscritta	
	al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Ragusa e Modi-	
	ca, certifico che la presente è copia su supporto informatico	
	conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai	
	sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7	
	marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di regi-	
	strazione ad uso del Registro delle Imprese.	
	Imposta di Bollo esente	